



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

## Giuri Assist

**Reddito d'impresa**

- 4 | **Quote di ammortamento - Indeducibilità beni nella disponibilità del venditore - Cassazione n. 2742 del 5/2/20**
- 4 | **Dividendi maturati prima dell'1/1/08 - Ritenuta dell'1,65% - Cassazione n.1967 del 29/1/20**
- 4 | **Non c'è doppia imposizione se l'amministratore tassa il suo compenso e la società non può dedurlo. - Cassazione n.4400 del 20/2/20**

**Iva**

- 5 | **Polizza fideiussoria per il rimborso del credito IVA - Cassazione n. 5508 del 28/2/20**
- 5 | **Costi – InerENZA - Cassazione n. 3599 del 13/02/20**
- 5 | **Detrazione IVA sugli immobili non strumentali acquistati nel 2006 e rivenduti successivamente - Cassazione n.2145 del 30/1/20**
- 5 | **Compensazione dei crediti senza opposizione del visto - Non è omesso versamento - Cassazione n. 5289 del 26/2/20**

**Irap**

- 6 | **IRAP - Autonoma organizzazione - Medico pediatra SSN- Cassazione n. 5485 del 28/2/20**

**Accertamento questioni procedurali**

- 6 | **Accertamento - Competenza - Domicilio fiscale - Cassazione n. 4412 del 20/2/20**
- 6 | **Accertamento: obbligatorio il contraddittorio per l'accesso presso il depositario della contabilità - Cassazione n. 5254 del 26/2/20**
- 7 | **Legittimo l'avviso di accertamento al socio motivato per relationem sui redditi della società - Cassazione n. 3980 del 18/2/20**
- 7 | **Nulla l'avviso di accertamento fondato solo sui valori OMI e sull'iscrizione ipotecaria - Cassazione n. 4076 del 18/2/20**

**Contenzioso**

- 7 | **Interpello disapplicativo – rigetto impugnabile dinanzi alla CTP - Cassazione n. 425 del 14/1/20**

**Penale tributario**

- 7 | **Omessa dichiarazione dopo 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione - Cassazione n. 8340 del 2/3/20**

**Fiscale -Varie**

- 8 | **La definizione agevolata delle sanzioni esclude la ripetizione delle somme - Cassazione n. 5166 del 26/2/20**
- 8 | **Sul conto corrente del condominio non c'è reddito imponibile dell'amministratore - Cassazione n.3211 dell'11/2/20**
- 8 | **Variatione fondata su dichiarazione del contribuente - Non è necessario il sopralluogo - Cassazione n. 5178 del 26/2/20**
- 8 | **Rendita catastale strutture ricettive - Cassazione n.4426 del 20/2/20**
- 8 | **Rimborso del credito Iva e garanzia - Cassazione, SS.UU., n.2320 del 31/1/20**

# Giuri Assist

- 9 **Rimborso accise energia elettrica** - *Cassazione n.3233 dell'11/2/20*
- 9 **Rimborso maggiore imposta registro** - *Cassazione n.2165 del 30/1/20*
- 9 **Il contribuente deve vigilare sul professionista** - *Cassazione n. 5661 del 2/3/20*
- 9 **Trasferimento del bene dal settlor al trustee** - **Imposte ipotecaria e catastale** - **Tassazione in misura fissa** - *Cassazione n. 2897 del 7/2/20*

## REDDITO D'IMPRESA

**Quote di ammortamento - Indeducibilità beni nella disponibilità del venditore.****Cassazione n. 2742 del 5/2/20**

Gli ammortamenti delle aziende sono deducibili solo quando il bene sia effettivamente inserito nel progetto produttivo e non sia rimasto quiescente; pertanto, un capannone industriale, ancorché abbia natura di bene materiale strumentale, ove non utilizzato in concreto non è ammortizzabile, poiché ai fini della deducibilità del relativo costo l'art. 102 del Tuir richiede l'effettiva messa in funzione del bene, che non coincide con l'acquisto o la costruzione dello stesso. Ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento ex art. 102, co. I, Tuir, occorre non soltanto l'effettiva strumentalità dei beni in relazione alla specifica attività aziendale, ma altresì l'effettiva utilizzazione di essi in funzione direttamente strumentale nell'esercizio dell'impresa. Nel caso in cui i beni strumentali, seppure acquistati, risultino ancora nella disponibilità della società venditrice, le relative quote di ammortamento non possono essere portate in deduzione, in quanto è assente il requisito della strumentalità all'esercizio di impresa.

**Dividendi maturati prima dell'1/1/08 - Ritenuta dell'1,65%****Cassazione n.1967 del 29/1/20**

L'art. 10 della Convenzione Italia-Spagna, non introduce una specifica ed autonoma disciplina prevalente su quella statale, ma si innesta sulla disposizione di legge nazionale, per porre un limite massimo all'aliquota della ritenuta alla fonte applicabile in virtù di una norma interna. I presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione della ritenuta sui dividendi, però, si rinvengono esclusivamente nella norma interna, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, comma 3. La sentenza 340 del 2009 della Corte di Giustizia ha dichiarato l'incompatibilità con il trattato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, quindi, anche nel caso in cui sulle previsioni di tale norma si fossero eventualmente innestate le disposizioni convenzionali tese a temperare l'aliquota della ritenuta alla fonte, ove tale rimedio non fosse stato sufficiente a sanare in concreto la discriminazione.

In tema di ritenute applicate dallo Stato italiano sui dividendi distribuiti ad una società che gestisce fondi pensione di diritto spagnolo, con assoggettamento all'imposizione in Spagna, ma con aliquota dello 0%, in caso di insussistenza dei presupposti per l'applicazione della direttiva madre-figlia 90/435/CEE, deve applicarsi, in base alla sentenza della Corte di Giustizia 540/2009, la ritenuta dell'1,65%, e non quella del 27% relativa al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, comma 3, nè la ritenuta del 15% relativa alla Convenzione Italia-Spagna, di cui alla L. 29 settembre 1980, n. 663, artt. 10 e 22, anche per i dividendi maturati prima dell'1-1-2008, data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, prevalendo il diritto dei Trattati anche sulle convenzioni tra Stati sulla doppia imposizione".

**Non c'è doppia imposizione se l'amministratore tassa il suo compenso e la società non può dedurlo.****Cassazione n.4400 del 20/2/20**

L'assemblea ha deliberato nel 2003 a due consiglieri delegati un compenso aggiunto (€ 30.000 cadauno) rispetto al compenso ordinario di € 10.000 riconosciuto indistintamente ad ogni membro del Cda.

Detto importo viene erogato agli stessi nel corso del 2003. Tuttavia, con successiva delibera in prossimità della chiusura dell'esercizio 2003 viene stabilito che detto compenso aggiuntivo compete per l'anno 2004 e non per il 2003.

Sulla base del contenuto della seconda delibera assembleare l'Ufficio ha disconosciuto alla società la deducibilità del costo riferito al compenso aggiuntivo ancorché corrisposto ai due amministratori nel 2003 per mancanza del principio della competenza temporale. La circostanza che i due amministratori hanno fatto concorrere al proprio reddito tali compensi non integra una doppia imposizione in senso giuridico

secondo la Corte perché il presupposto della tassazione è diverso. In un caso si tratta di costi non deducibili dalla base imponibile societaria ai fini irpeg assoggettati, per così dire, indirettamente a tassazione, nell'altro, di redditi percepiti da persone fisiche ed in capo ad esse direttamente tassati.

## IVA

### Polizza fideiussoria per il rimborso del credito IVA

#### **Cassazione n. 5508 del 28/2/20**

Nel caso esaminato, una contribuente, per ottenere il rimborso di un credito IVA maturato negli anni precedenti, presentava una polizza fideiussoria, per il cui costo veniva in seguito avanzata una richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio opponeva il silenzio-rifiuto alla suddetta istanza.

Il contribuente ha diritto a ricevere il rimborso integrale dell'eventuale costo riferito alla polizza fideiussoria sostenuto per ottenere un rimborso di imposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente; inoltre, la presentazione dell'istanza non è sottoposta ai termini biennali di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992, in quanto il rimborso non riguarda il tributo, ma una prestazione differente e distaccata.

### Costi - Inerenza

#### **Cassazione n. 3599 del 13/2/20**

Ai fini IVA, al fine della detrazione dei costi, non è sufficiente l'avvenuta contabilizzazione degli stessi, dovendo il contribuente dimostrarne, nell'ipotesi di contestazione dell'Amministrazione finanziaria, anche l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica. Con specifico riguardo alla materia dei costi infragruppo sussiste il principio per cui l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l'IVA contestualmente assolta sia detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.

### Detrazione IVA sugli immobili non strumentali acquistati nel 2006 e rivenduti successivamente

#### **Cassazione n.2145 del 30/1/20**

Non sono interessati dalla norma di esonero dalla rettifica Iva di cui all'art. 35, co. 9, del D.L. 323 del 2006, gli immobili acquistati nel corso del 2006 per i quali la detrazione sia stata operata in base alla normativa vigente prima del 4 luglio; in questo caso, infatti, non operano le norme sulla rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis2, bensì le regole di determinazione della detrazione previste dall'art. 19, co. 5, secondo le quali *"la detrazione operata nel corso dell'anno deve considerarsi provvisoria, in quanto l'ammontare dell'imposta detraibile risulta determinato solo alla fine del periodo d'imposta, sulla base delle operazioni esenti o imponibili effettuate"*.

È decisiva la considerazione che la norma transitoria comporta eccezione al principio ex art. 19 bis2, co. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, consentendo a soggetti che, in base ad essa, perderebbero il diritto di detrazione già fruito di mantenerlo; diversamente, con riferimento agli acquisti operati prima dell'entrata in vigore della normativa che ha modificato il regime d'imponibilità, ma comunque nel corso dello stesso anno (2006), il diritto di detrazione non era stata ancora fruito; in questo caso, infatti, non c'è alcuna "rettifica" da operare, ma c'è solo da determinare l'imposta, secondo la regola stabilita dall'art. 19, co. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile *ratione temporis*.

### Compensazione dei crediti senza opposizione del visto - Non è omesso versamento

#### **Cassazione n. 5289 del 26/2/20**

Contrariamente a quanto assunto dall'Agenzia delle Entrate, la compensazione dei crediti in violazione

dell'obbligo dell'apposizione del visto non configura una violazione di omesso versamento.

La funzione del visto di conformità richiesto per poter operare la compensazione dei crediti di imposta è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l'attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato. L'inosservanza di tale adempimento è quindi non idonea a pregiudicare l'esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell'Ente accertatore.

Essa altresì non incide negativamente in danno del fisco sia sulla base imponibile dell'imposta sia sul versamento del tributo, in quanto, una volta accertata sul piano sostanziale l'esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto.

## IRAP

### IRAP - Autonoma organizzazione - Medico pediatra SSN

#### **Cassazione n. 5485 del 28/2/20**

Il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini Irap non ricorre quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. La disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, rientrando nell'ambito del minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo. Ai fini IRAP è irrilevante al fine della ricorrenza del presupposto dell'autonoma organizzazione l'entità dei compensi percepiti dal contribuente, ossia l'ammontare del reddito conseguito.

## ACCERTAMENTO QUESTIONI PROCEDURALI

### Accertamento - Competenza - Domicilio fiscale

#### **Cassazione n. 4412 del 20/2/20**

Il contribuente che abbia indicato nella propria dichiarazione dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo della incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato. Infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell'ufficio è determinata dall'art. 31 del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce atto idoneo a rendere noto all'amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all'ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio.

### Accertamento: obbligatorio il contraddittorio per l'accesso presso il depositario della contabilità

#### **Cassazione n. 5254 del 26/2/20**

Anche in caso di accesso presso il depositario delle scritture contabili, operano le garanzie istruttorie previste dall'art. 12, co. 7, dello Statuto dei diritti del contribuente.

**Legittimo l'avviso di accertamento al socio motivato per relationem sui redditi della società****Cassazione n. 3980 del 18/2/20**

Il socio non può ritenersi estraneo all'accertamento svolto nei confronti della società e l'avviso emesso nei confronti è da ritenersi legittimo ed adeguatamente motivato, pur avendo fatto un mero rinvio per relationem ai redditi della società, in quanto ai soci spettano i poteri di controllo di cui all'art. 2261 c.c., sì che essi non possono riproporre doglianze riferibili all'accertamento emesso nei confronti di quest'ultima ed ormai divenuto definitivo.

**Nulla l'avviso di accertamento fondato solo sui valori OMI e sull'iscrizione ipotecaria****Cassazione n. 4076 del 18/2/20**

La Sezione Tributaria civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4076/2020 riconosce l'illegittimità dell'avviso di rettifica con cui l'amministrazione Finanziaria aveva rettificato, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, il valore dell'immobile compravenduto in base ai valori OMI ed al valore di iscrizione ipotecaria necessaria per l'ottenimento del mutuo in capo all'acquirente. Gli Ermellini, con riferimento all'iscrizione ipotecaria riconoscono che non costituisce quell'elemento grave preciso e concordante utile al fine di individuare il reale valore dell'immobile oggetto di compravendita. La ratio dell'iscrizione è, infatti, quella di garantire l'istituto di credito anche per tutti gli interessi legali e moratori, le spese legali e giudiziarie "fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto".

**CONTENZIOSO****Notifiche ricorsi in Cassazione presso l'Avvocatura generale dello Stato****Cassazione, SS.UU, n. 2087 del 30/1/20**

È invalida la notifica del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa eseguita al suo successore ex lege, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione. In tema di giudizio di legittimità *“l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione (...) non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, il D. L. n. 193 del 2016”*. Tale invalidità è mera nullità, suscettibile di sanatoria sia per spontanea costituzione dell'Agenzia stessa che in seguito a rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo dell'impugnazione presso l'Avvocatura generale in Roma.

**PENALE TRIBUTARIO****Omessa dichiarazione dopo 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione****Cassazione n. 8340 del 2/3/20**

Il delitto di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 74/2000 si consuma alla scadenza del novantesimo giorno dal termine ultimo, previsto dalla legge ai fini fiscali, per la presentazione della dichiarazione annuale. La prova della mancata presentazione del documento fiscale nei termini sanciti ricade sulla pubblica accusa. Nel caso esaminato un contribuente veniva condannato per il delitto di omessa dichiarazione, in violazione dell'art. 5 del D.lgs. n. 74/2000, avendo evaso imposta oltre i limiti previsti. Questi, infatti, in qualità di amministratore di una società, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, non presentava essendovi obbligato la dichiarazione annuale, sottraendosi così alla corrispettiva pretesa fiscale. Seguiva un processo penale, che si concludeva sia in primo sia in secondo grado, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, con la condanna del contribuente.

## VARIE FISCALI

**La definizione agevolata delle sanzioni esclude la ripetizione delle somme****Cassazione n. 5166 del 26/2/20**

Nel caso esaminato, a seguito di un avviso di accertamento una società definiva le sanzioni in misura ridotta (al tempo 1/4) e presentava istanza di adesione il cui procedimento si concludeva positivamente con un abbattimento dell'iniziale pretesa impositiva.

La società richiedeva allora il rimborso delle sanzioni pagate in precedenza in misura superiore rispetto alla nuova imposta definita.

Ebbene, se il contribuente opta per la definizione agevolata delle sanzioni deve escludersi la ripetizione delle somme a prescindere dall'esito, sia del processo avente ad oggetto il correlato accertamento, sia in caso di procedimento di adesione. Ciò in quanto con il pagamento ridotto è definitivamente chiuso il rapporto relativo alle sanzioni.

**Conto corrente condominiale e onere della prova dell'evasione fiscale dell'amministratore condominiale****Cassazione n.3211 dell'11/2/20**

Con riferimento a un avviso di accertamento Irpef, Irap, ed Iva avverso un amministratore condominiale, lamentando incongruenze nella sua dichiarazione dei redditi motivate anche sulla scorta della movimentazione di conti correnti bancari intestati ai condomini dallo stesso amministrati è stato chiarito che spetta al Fisco indicare gli elementi concreti, diversi dalla semplice relazione con l'intestatario, che collegano il conto corrente al contribuente, elementi che ben possono essere anche di semplice valenza presuntiva, quali l'assenza di fonti apparenti che giustificano i versamenti in conto oppure la coincidenza tra versamenti o prelievi e operazioni di presumibile equivalente valore effettuate dal contribuente o anche l'abnormità delle movimentazioni di denaro rispetto all'attività del titolare del conto, elementi che l'Agenzia non ha in alcun modo fornito nel caso in esame

**Variatione fondata su dichiarazione del contribuente - Non è necessario il sopralluogo****Cassazione n. 5178 del 26/2/20**

In tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la "previa visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente (come, appunto, nel caso di specie), atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile (v. Cass. 374/2017 Cass. n. 2998/2015). Quanto al resto si tratta di censure in fatto sulla congruità della rendita attribuita e sul valore commerciale modesto dell'immobile, inammissibili in questa sede (Cass. 6519/2019).

**Rendita catastale strutture ricettive****Cassazione n.4426 del 20/2/20**

Ai fini catastali, nell'ambito di strutture turistico-ricettive all'aperto (campeggi, villaggi turistici), l'installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento, quali i maxi caravan, determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio e, dunque, incide nel processo valutativo della rendita catastale, non potendo ritenersi che gli stessi soddisfino un bisogno oggettivamente provvisorio.

**Rimborso del credito Iva e garanzia****Cassazione, SS.UU., n.2320 del 31/1/20**

In caso di richiesta di rimborso di un credito IVA, l'amministrazione finanziaria che abbia chiesto e ottenuto

# Giuri Assist

dal contribuente la garanzia prevista dall'art.38-bis, co.1, d.P.R. n.633 del 1972, non può fare uso, durante il periodo di vigenza di detta garanzia, degli strumenti cautelari, rispetto ad essa alternativi, previsti dagli artt. 23, co.1, del d.lgs. n.472 del 1997 e 69 del R.D. n.2440 del 1923.

## **Rimborso accise energia elettrica**

### ***Cassazione n.3233 dell'11/2/20***

In tema di accise sull'energia elettrica e relative addizionali, il consumatore finale può eccezionalmente chiederne il rimborso all'Amministrazione finanziaria ove dimostri che l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore si riveli impossibile o eccessivamente difficile da esperire.

## **Rimborso maggiore imposta registro**

### ***Cassazione n.2165 del 30/1/20***

Le parti contraenti dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare non sono legittimate a chiedere il rimborso della maggiore imposta di registro integrativa, versata dal notaio rogante, ai sensi dell'art.3-ter, co.1, del d.lgs. n.463, in seguito alla notificazione dell'avviso di liquidazione eseguita esclusivamente nei confronti del pubblico ufficiale.

## **Il contribuente deve vigilare sul professionista**

### ***Cassazione n. 5661 del 2/3/20***

Il contribuente che chieda l'annullamento delle sanzioni irrogate a seguito di violazioni riconducibili al commercialista infedele deve dimostrare di aver controllato diligentemente l'attività del professionista e che il comportamento fraudolento di quest'ultimo. A tal fine non è sufficiente la presentazione della denuncia penale.

## **Trasferimento del bene dal settlor al trustee - Imposte ipotecaria e catastale - Tassazione in misura fissa**

### ***Cassazione n. 2897 del 7/2/20***

Ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro e ipotecaria è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale e nel trust detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione.

Pertanto, l'imposta è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza.

Il trasferimento dei beni dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del loro ritrasferimento ai beneficiari del trust e, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale.